



COMUNE DI COLOBRARO

(PROVINCIA DI MATERA)

75021 - Largo Convento n. 1 - Codice fiscale 82001290772 - Partita IVA 00451000772
Tel.0835-841016 - Fax 0835-841141 – Email: comunecolobraro@rete.basilicata.it

COPIA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 03

Oggetto: Obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli nel centro abitato e nel territorio comunale, sino al 15 aprile 2025.

IL SINDACO

CONSIDERATA la stagione invernale in corso e gli eventi atmosferici a carattere nevoso manifestatisi nel corso del mese di gennaio ed il conseguente verificarsi di condizioni metereologiche avverse, a rischio precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale;

CONSIDERATO che, complice la conformazione del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicolo sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

RITENUTO di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, non ultimo l'impiego di mezzi spazzaneve e spargisale;

ACCERTATA, pertanto, la necessità di prescrivere nel centro abitato e per l'intero territorio comunale l'uso di mezzi antisdrucchiolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la incolumità pubblica;

RITENUTA l'esigenza di dover adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e le attribuzioni circa la gestione dei servizi pubblici locali;

CONSIDERATO l'art. 3 lett. Q) del D.P.R. 333/1990 che definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Tecnico e del Comandante della Polizia Locale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

VISTI, in particolare, l'art. 5 co. 3, l'art. 6 co. 4 lett. E), l'art. 7 co. 1 lett. A) e l'art. 192 co. 3 del C.d.S., nonché l'art. 122 co. 8 del Regolamento;

RICHIAMATA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto del 16 gennaio 2016, relativa alla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza;

Per quanto sopra,

O R D I N A

- Che per tutto il periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente e sino al 15 aprile 2025, tutti i veicoli a motore (compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e macerie) ad eccezione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli circolanti nel centro abitato del territorio comunale, debbano essere muniti, o avere a bordo, mezzi sdruciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sul manto stradale e di fenomeni nevosi in atto;
- I dispositivi antisdruciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- In concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, la validità di tale obbligo si estende anche oltre il periodo previsto dalla presente Ordinanza.

ORDINA ALTRESI'

- Che in caso di precipitazioni a carattere nevoso e per tutta la durata degli eventi fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. A) del C.d.S. è sospesa la circolazione sulle strade urbane degli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. li.
- Da tale obbligo sono esentati i mezzi di pubblica utilità in emergenza e con l'attivazione dei dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S.
- Detti autocarri dovranno obbligatoriamente sostare su aree al di fuori della sede stradale in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione.
- La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 14 C.d.S.
- Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.
- Gli organi di Polizia Stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
- È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e regolamento di esecuzione D. Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.).

DISPONE

Che il presente atto venga notificato, ai seguenti enti e/o uffici:

1. Prefettura di Matera;
2. Questura di Matera;
3. Stazione Carabinieri di Colobrarò/Valsinni;
4. Nucleo Operativo e Radiomobile di Policoro (MT);
5. Provincia di Matera;
6. Comando Polizia Locale;
7. Protezione Civile;
8. Pronto soccorso 118;
9. COTRAB;
10. Grassani & Garofalo;
11. Poste Italiane-Matera;

La notifica agli utenti della strada, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e comunicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e comunicato agli organi si informazione al fine di darne la massima diffusione;

Che l'Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, svolgano servizio di Polizia Stradale (ex art. 12 C.d.S.), appositamente incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

A V V E R T E

Che contro la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, Ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica o di pubblicazione.

Che è, altresì, esperibile ricorso entro 30 giorni al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 gennaio 2025.

F.to IL SINDACO
(Dott. Nicola LISTA)